



UNIVERSITÀ
DI FOGGIA



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Policy per la protezione dei minori di età nelle attività di ricerca (CHILD PROTECTION POLICY)

SEZIONE I - INTRODUZIONE

Con la presente policy, l'Università di Foggia garantisce la protezione ed il benessere dei minori interessati nelle attività di ricerca scientifica universitaria, impegnandosi ad assicurare i massimi livelli, di natura giuridica ed etico-morale, applicabili alla materia.

Art. 1

Principi generali e normativa di riferimento

L'Università di Foggia è garante del rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza come affermati, tra l'altro, nella Costituzione italiana (1948), nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989), nella Convenzione europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali (1950), e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000).

Il prioritario interesse della persona minore di età, il divieto di discriminazione e il diritto d'ascolto ispireranno l'azione di questa Università, laddove siano interessate l'infanzia o l'adolescenza.

La presente *policy* si uniforma al Codice Etico di Ateneo, e alle normative nazionali e internazionali ove siano rinvenibili aspetti etici della ricerca.

Art. 2

Ambito di applicazione

I principi definiti con la presente policy al precedente articolo 1 sono applicabili a tutta la comunità universitaria così individuata:

- a. personale docente, professori Emeriti e professori Onorari, ricercatori, a tempo indeterminato e determinato;
- b. personale dirigente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato;
- c. dottorande e dottorandi di ricerca, titolari di assegno o contratto di ricerca, titolari di borsa di studio o ricerca, che svolgono la propria attività presso l'Ateneo;
- d. studentesse e studenti se il proprio percorso formativo ne prevede il coinvolgimento in attività di ricerca; collaboratori e collaboratrici, e consulenti con qualsiasi tipologia di incarico, anche a titolo gratuito, per lo svolgimento di attività di ricerca, nei limiti e con le modalità definite da specifiche clausole o disposizioni inserite nei relativi contratti o atti di incarico;
- e. personale di altri enti, pubblici e privati, che, a vario titolo, svolge la propria attività presso l'Ateneo;
- f. componenti degli Organi accademici e degli Organismi collegiali dell'Ateneo, secondo quanto definito nei relativi atti di incarico e di nomina.



Art. 3 Definizioni

Ai fini della presente *policy*, si intende per:

- b. *persona o soggetto minore di età*: ogni essere umano di età inferiore ai diciotto anni;
- c. *adolescente*: ogni essere umano di età compresa tra i 14 e i 18 anni;
- d. *benessere*: una condizione di equilibrio e di appagamento fisico, mentale, psicologico, emotivo e sociale, accompagnata dalla percezione di sicurezza da parte delle persone minori di età;
- e. *comunità universitaria*: i destinatari della presente *policy*;
- f. *consenso*: una manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile;
- g. *consenso informato*: principio che legittima il coinvolgimento delle persone nelle ricerche scientifiche, e trova un espresso riconoscimento nella Dichiarazione di Helsinki (1964)
- h. *dato personale*: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati (di seguito, GDPR); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, attraverso il nome, un numero di identificazione, informazioni relative all'ubicazione, un identificativo online oppure uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- i. *discriminazione*: ogni trattamento volto a escludere una persona di minore età o a distinguerla da altri in ragione del genere, del colore, dell'origine etnica, nazionale o sociale, della lingua, della religione, dell'opinione politica, dell'orientamento sessuale, dello stato di salute o di ogni altra caratteristica o condizione della persona minore d'età, dei loro genitori o rappresentanti legali;
- j. *esercente la responsabilità genitoriale*: il soggetto o i soggetti che, ai sensi dell'art. 320 del Codice Civile, rappresentano la persona minore d'età in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni;
- k. *risultato accidentale*: risultati della ricerca non riconducibili agli obiettivi primari o secondari per i quali un progetto di ricerca è stato programmato e condotto e che coinvolgono persone minori di età; tali risultati accidentali possono includere, ad esempio: informazioni sullo stato di salute; informazioni sulla vita personale che rivelino l'esistenza di eventi, comportamenti, abitudini personali o familiari che possano incidere negativamente sullo sviluppo fisico e/o psichico della persona; informazioni relative a reati commessi, subiti o conosciuti;
- l. *responsabile scientifico*: il responsabile dell'attività di ricerca o del progetto di ricerca; nel caso di progetti finanziati da terzi, coincide con il responsabile dei fondi;
- m. *violenza*: qualsivoglia comportamento posto in essere da adulti o da altre persone di minore età a cui consegue un pregiudizio potenziale o reale per la salute, lo sviluppo o la dignità della persona di minore età. Tali comportamenti possono essere intenzionali o non intenzionali e comprendono sia atti omissivi (es. negligenza), sia atti commissivi (es. abuso). A titolo esemplificativo, può essere considerata violenza il maltrattamento fisico, l'abuso sessuale, il maltrattamento psicologico, la trascuratezza o trattamento negligente, lo sfruttamento.



Art. 4 Finalità

L'assicurazione della dovuta cura e protezione dell'infanzia e dell'adolescenza nello svolgimento della ricerca scientifica e la Tutela della dignità e il benessere dei soggetti minori di età costituiscono il fine della presente policy, con la quale, in particolare, l'Università mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- la definizione degli standard a tutela dei minori di età coinvolti nelle attività di ricerca dell'Università;
- la promozione della consapevolezza della comunità universitaria circa la tutela dei minori di età;
- la promozione delle procedure in ambito di ricerca scientifica per prevenire o minimizzare eventuali situazioni di rischio che potrebbero potenzialmente interessare i minori di età interessati nelle attività di ricerca scientifica.

SEZIONE II – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5

Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

L'Università garantisce la tutela dei dati personali, incluso l'uso di immagini, delle persone di minore età e ne assicura il trattamento in conformità alla normativa vigente, in particolare al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al rispetto del principio di minimizzazione in esso sancito di cui all'art. 5, nonché al D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), e successive modificazioni e integrazioni.

Viene assicurato il rispetto anche del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e alle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica pubblicate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

In ogni caso, ai fini del trattamento dei dati della persona di minore età, se identificata come idonea base giuridica, sarà richiesto il consenso a chi esercita la responsabilità genitoriale, secondo quanto previsto dall'art. 6, par. 1, lett. a) e art. 9, par. 2, lett. a) del GDPR. In ogni caso, salvi i casi di cui all'art. 14 del GDPR, il consenso ai fini del trattamento dei dati personali della persona di minore età deve essere preceduto dalla apposita informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del GDPR.

Art. 6

Partecipazione e ascolto

L'Università garantisce alla persona minore di età, capace di discernimento e tenendo conto della sua età e grado di maturità, il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni in merito alla partecipazione alle attività di ricerca e su ogni questione di suo interesse, e a prenderle in debita considerazione, in ogni processo che le riguarda. In caso di svolgimento di attività di ricerca in collaborazione e/o presso soggetti terzi,



è opportuno condividere preventivamente il disegno metodologico della ricerca per tenere conto delle esigenze di coordinamento, comunque finalizzate al benessere del partecipante minore di età.

Art. 7

Consenso informato alla partecipazione alle attività di ricerca

Ai fini della partecipazione delle persone minori di età alle attività di ricerca universitarie, è necessario che venga acquisito il consenso esplicito, libero e informato di chi ne esercita la responsabilità genitoriale, garantendo al minore il diritto a revocare il consenso alla partecipazione alle attività di ricerca, liberamente, anche per il tramite del suddetto rappresentante legale.

Per la persona adolescente, sarà necessario acquisire il suo consenso esplicito, libero e informato in aggiunta a quello dell'esercente la responsabilità genitoriale, prevedendo, in caso di contrasto, la prevalenza della volontà della persona adolescente.

A tal fine, saranno necessarie idonee informative, realizzate con modalità e contenuti adeguati all'età e al grado di maturità dei soggetti di minore età interessati.

Art. 8

Individuazione e minimizzazione del rischio

L'Università, al fine di assicurare la protezione della persona minore di età interessata nelle proprie attività di ricerca, garantisce l'adozione di misure specifiche in caso di esposizione del minore a situazioni con rischi per il loro benessere, anche con idonea attività valutativa preliminare e monitorando costantemente l'attività da svolgere.

Qualora sia ritenuto necessario, tenuto conto delle esigenze del minore, il responsabile scientifico dell'attività può richiedere la consulenza di uno psicologo dell'età evolutiva. La raccolta dei dati personali dovrà essere limitata allo stretto necessario.

Art. 9

Utilizzo delle Immagini

L'esposizione e la pubblicazione, in qualunque modo e forma, dell'immagine personale della persona minore d'età a fini di ricerca avverranno nel rispetto degli articoli 10 del codice civile e 96 e 97 della legge sul diritto d'autore.

Art. 10

Risultati accidentali

La presenza di possibili risultati accidentali durante l'attività di ricerca impone da parte dei ricercatori/ricercatrici le seguenti azioni:

- pianificazione in anticipo di una strategia per gestire i risultati accidentali, individuando i referenti responsabili della gestione degli stessi e delle azioni da esercitare;



- informazione dei soggetti partecipanti e dei loro rappresentanti legali sulla possibilità che la ricerca possa dar luogo al rilievo di risultati accidentali
- in caso di ricerca presso soggetti terzi, pianificazione della strategia per la gestione dei risultati accidentali avuto riguardo alle esigenze, anche legali, del soggetto terzo.

Art. 11

Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

La promozione della presente policy sarà capillare in ogni sede ritenuta opportuna, avuto riguardo, in particolar modo, a quella presso l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza nel rispetto delle funzioni ad essa demandate dalla legislazione vigente in materia.

SEZIONE III - BUONE PRATICHE

Art. 12

Modalità di conduzione della Ricerca

Dovranno essere assicurate le seguenti buone pratiche nella conduzione della ricerca, sin dalla pianificazione e in tutte le sue fasi:

- a. l'applicazione degli standard etici internazionali nei diversi contesti disciplinari;
- b. il coinvolgimento dei soggetti minori di età nelle attività di ricerca che tenga in debito conto i loro diritti, interessi, dignità, libertà, bisogni e benessere psicofisico, bilanciando opportunamente i benefici diretti e indiretti e gli oneri a carico, anche in relazione all'età, alle competenze e all'eventuale condizione di disabilità;
- c. l'astensione dall'esercizio di potere, pressioni psicologiche o condizionamenti significativi, in particolare nello svolgimento di interviste o test psicologici, nella somministrazione di questionari, in giochi e attività didattiche ed educative che possano far sentire i soggetti minori di età inadeguati o emotivamente a disagio;
- d. l'individuazione di specifiche modalità di ascolto che richiedono: il rispetto dei diversi tempi di adattamento dei soggetti minori di età e l'esigenza di un ambiente adatto alla capacità di instaurare un rapporto di fiducia prima dell'avvio delle attività di ricerca, la sensibilità e la discrezione per i contenuti emotivi o affettivi eventualmente espressi dal minore, l'astensione dalla manipolazione o da incentivi indebiti.
- e. il massimo rispetto della sfera privata, anche in ragione del significato emotivo e della specifica condizione delle persone minori di età verso eventuali difficoltà nelle relazioni affettive e familiari;
- f. la raccolta dei dati personali del soggetto minore di età limitata a quanto necessario allo svolgimento della ricerca e finalizzata unicamente a tali scopi, e che la raccolta diretta delle informazioni avvenga possibilmente in presenza di adulti aventi un legame o prossimità (genitori, insegnanti o altri);
- g. salvo casi debitamente e scientificamente motivati, la conservazione di dati personali del soggetto minore di età in forma pseudonimizzata (ai sensi dell'art. 4, n. 5, del GDPR) e, non appena possibile, procedere alla loro anonimizzazione;
- h. in caso di accertamento di forme di pregiudizio o discriminazione verso partecipanti minori di età, valutare la cautelare sospensione della ricerca e la



conseguente revisione metodologica complessiva dell'intervento;

i. valutare la previsione di procedure di analisi e gestione dei rischi, anche mediante appositi indicatori;

j. la considerazione dell'opinione del soggetto minore di età, nella misura in cui lo consente l'età e il suo grado di maturità e discernimento, restando preminente in ogni caso il suo interesse;

k. nel corso delle attività di ricerca, la protezione dei soggetti minori di età da possibili pregiudizi, discriminazioni, strumentalizzazioni o sfruttamenti, logiche corruttive anche attraverso incentivi ingiustificati;

La ricerca scientifica che coinvolge le persone minori di età deve essere sottoposta al parere del competente Comitato Etico per la Ricerca Psicologica.

il responsabile scientifico è obbligato, inoltre, a fornire agli studenti/studentesse eventualmente coinvolte nella ricerca, le informazioni necessarie relative alla presente policy, con una continua azione di monitoraggio e di controllo per la sua corretta applicazione.

Art. 13

Pubblicazione dei risultati

La pubblicazione dei risultati della ricerca non deve consentire l'identificabilità diretta o indiretta delle persone minori di età, anche attraverso elementi quali le generalità delle persone loro vicine, compresi i familiari, che possano ricondurre al minore in via diretta o indiretta, eccezion fatta nei casi scientificamente motivati e nel rispetto degli articoli 5, 7 e 9 della presente *policy* e della normativa vigente in materia.